

Allegato "A" all'atto rep.6549 e racc.5088

STATUTO

CENTRO PLURISERVIZI S.P.A.

TITOLO I

COSTITUZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO

Art.1 - Costituzione e denominazione

1.1 E' costituita una Società per Azioni denominata "**Centro Pluriservizi S.P.A**".

1.2 La Società è costituita da amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 per il perseguimento delle loro finalità istituzionali.

1.3 La Società è soggetta all'indirizzo e al controllo analogo congiunto delle amministrazioni pubbliche socie, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art.2 - Sede

2.1 La Società ha sede legale in Terranuova Bracciolini (AR) all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative e di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato.

2.3 Spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede

in Comune diverso da quello sopra indicato ed istituire sedi secondarie.

Art.3 - Durata

3.1 La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050; tale durata potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, osservate le formalità di legge.

Art.4 - Oggetto

4.1 La Società ha per oggetto esclusivo:

- 1) la autoproduzione di beni o servizi strumentali alle amministrazioni pubbliche socie, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente;
- 2) la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- 3) la progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi della normativa vigente;
- 4) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici previste dalla normativa

vigente.

4.2 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà svolgere le seguenti attività:

a) organizzazione e gestione del servizio di mensa scolastica e di trasporto scolastico;

b) organizzazione e gestione del servizio di pulizia di edifici;

c) organizzazione e gestione dei servizi cimiteriali in genere, quali sepoltura, inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, traslazione, cremazione, illuminazione votiva, custodia, pulizia e manutenzione delle aree cimiteriali, smaltimento dei rifiuti speciali cimiteriali e gestione dei depositi di osservazione e degli obitori;

d) organizzazione e gestione del servizio di pubbliche affissioni e impianti pubblicitari;

e) organizzazione e gestione del servizio di sosta a pagamento, ivi compresa la manutenzione di parcheggi esistenti, la realizzazione di nuovi parcheggi e il servizio di controllo degli accessi a zone a traffico limitato;

f) organizzazione e gestione del servizio di rimozione e/o blocco dei veicoli, l'accettazione e la custodia dei veicoli rimossi, nonché la gestione dei depositi;

g) servizi di gestione e manutenzione della rete viaria e della

segnaletica orizzontale, verticale, luminosa e di pericolo delle amministrazioni pubbliche socie, ivi compresa la realizzazione di opere di edilizia e cantieristica stradale;

h) realizzazione, manutenzione e gestione della rete di illuminazione pubblica;

i) acquisto, amministrazione, manutenzione e gestione di beni mobili e immobili;

j) progettazione e realizzazione, sia direttamente che tramite appalto o concessione di beni mobili ed immobili, destinati allo svolgimento di attività funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la locazione a terzi e la loro successiva vendita;

k) erogazione di servizi di consulenza, progettazione e assistenza relativi all'acquisto, alla costruzione, alla gestione, alla locazione, alla conduzione e al rinnovamento di beni mobili ed immobili;

l) studi, progettazioni, appalti, direzione lavori e realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico di competenza delle Amministrazioni pubbliche socie;

m) progettazione, realizzazione e manutenzione di aree verdi;

n) installazione e manutenzione di arredi urbani;

o) progettazione, realizzazione, trasformazione, gestione e

manutenzione di impianti elettrici, termici e idrici in genere, quali, a titolo esemplificativo, impianti di produzione e distribuzione di energia termica, frigorifera, elettrica, gestione calore, servizio energia, impianti elettrici e di illuminazione, videosorveglianza e apparecchiature informatiche, nonché attività previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza, efficienza e risparmio energetico;

p) gestione, sviluppo, assistenza reti informatiche e web, assistenza e manutenzione di hardware, assistenza, manutenzione e sviluppo di prodotti software, gestione e assistenza di banche dati e rilevazione dati e informazioni, realizzazione e gestione di progetti a contenuto tecnologico avanzato, realizzazione e gestione di reti telematiche a banda larga, ivi compresi tutti i lavori, i servizi e le forniture necessari per assicurarne il corretto funzionamento e la piena fruibilità di tali reti da parte degli utenti, consulenza in ordine a progetti inerenti l'innovazione tecnologica anche al fine di reperire finanziamenti e nuove risorse;

q) organizzazione di eventi fieristici e/o di gestione di servizi bibliotecari e culturali;

r) supporto e assistenza amministrativa e/o svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza delle

Amministrazioni pubbliche socie, ove consentito dalla normativa vigente;

s) partecipazione diretta a progetti finanziati con risorse dell'Unione Europea e/o di altri enti pubblici, necessari al raggiungimento dell'oggetto sociale;

t) altri servizi alla persona compatibili con le finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche socie;

u) attività di riscossione per conto delle amministrazioni pubbliche socie, secondo i requisiti e le limitazioni previste dalla normativa vigente;

v) tutte le attività, connesse, conseguenti e/o complementari alle attività descritte alle lettere precedenti, ivi comprese quelle di studio, ricerca e progettazione.

4.3 La Società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria passiva, compresa l'assunzione di leasing immobiliari e di credito passivo, locativa, ipotecaria, comunque strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà inoltre prestare fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie personali e reali e consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti anche nell'interesse di terzi e per gli impegni altrui.

4.4 Sono comunque tassativamente escluse: l'attività di

intermediazione mobiliare di cui all'art.1 della legge 2 gennaio 1991 n.1, richiamate in specie le norme abrogative e modificative di cui al D.Lgs. 23 luglio 1996 n.415 e D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58; la sollecitazione del pubblico risparmio; l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art.106 comma 1 Decreto Legislativo 385 del 1993 e s.m.i..

Art.5 - Principi di gestione.

5.1 Per il conseguimento dell'oggetto sociale di cui al precedente articolo 4 la Società:

- a) opera in modo da assicurare elevati livelli di qualità delle prestazioni, nel rispetto dei principi di universalità, socialità, efficienza, efficacia ed economicità della gestione, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche gestite;
- b) al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato opera prevalentemente con le amministrazioni pubbliche socie. A tal fine, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni pubbliche socie; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite può essere sviluppata anche con soggetti non soci, a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale; il mancato

rispetto di tale limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art.2409 del Codice civile, che può tuttavia essere sanata rinunciando ad una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi mediante lo scioglimento dei relativi rapporti contrattuali, ovvero, agli affidamenti diretti da parte delle amministrazioni pubbliche socie, sciogliendo i relativi rapporti;

c) può svolgere le attività indicate al comma 4.2 del presente statuto nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, sia direttamente, che in affidamento in tutto o in parte ad altri soggetti;

d) per l'acquisto di beni, servizi e lavori osserva la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici e nei relativi regolamenti attuativi;

e) stabilisce con regolamento interno i criteri e le modalità per il reclutamento del personale, sia a tempo determinato che indeterminato, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di economicità, celerità di espletamento delle procedure, rispetto delle pari opportunità fra lavoratrici e lavoratori, decentramento delle procedure di selezione;

f) non può corrispondere al personale dirigente indennità o

trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva e non può sottoscrivere accordi di non concorrenza;

g) fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, non può costituire nuove società e acquisire partecipazioni in società già costituite;

h) non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e limita ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. L'eventuale partecipazione a tali comitati deve avvenire senza oneri a carico della Società;

i) potrà richiedere tutte le iscrizioni, registrazioni, autorizzazioni, concessioni e nulla osta necessari.

TITOLO II

CAPITALE-SOCI -AZIONI - OBBLIGAZIONI -CONTRIBUTI

Art.6 - Capitale

6.1 Il capitale della Società è pari a Euro 536.855,55 (cinquecentotrentaseimilaottocentocinquantacinque virgola cinquantacinque) ed è diviso in n.1.155 azioni nominative da Euro 464,81 (quattrocentosessantaquattro virgola ottantuno) ciascuna.

6.2 Il capitale sociale può essere aumentato per delibera

assembleare, anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. In caso di aumento del capitale, è riservato agli azionisti il diritto di opzione ai sensi dell'art.2441 C.C.; l'aumento di capitale può essere sottoscritto mediante conferimento di beni in natura nel rispetto di quanto disposto dall'art.2342 del C.C.

6.3 Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Art.7 - Soci

7.1 Possono essere soci della Società tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Non è consentita la partecipazione alla Società di capitali privati.

7.2 I Soci potranno fornire, su richiesta della Società, nei modi, nei termini e con il corrispettivo che, di volta in volta, saranno determinati, nel rispetto delle norme vigenti, progetti, studi, elementi di conoscenza tecnologica ed operativa necessari per l'attuazione dei programmi delle amministrazioni pubbliche e per favorire il conseguimento degli scopi sociali, nonché prendere parte alle iniziative di studio, di progettazione, di ricerca e di sperimentazione proposte dalla Società.

7.3 Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è

quello risultante dal libro dei soci.

Art.8 - Versamenti

8.1 I versamenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo, salvo quanto disposto dall'art.2344 del Codice Civile.

8.2 Il socio in mora sarà tenuto a corrispondere un interesse annuo pari al tasso legale aumentato di 3 (tre) punti percentuali.

Art.9 - Azioni

9.1 Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa. La Società riconosce un solo titolare per ciascuna azione. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

9.2 Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia senza il preventivo consenso dell'Assemblea dei Soci deliberante con i "quorum" costitutivi e deliberativi previsti per l'Assemblea Straordinaria.

Art.10 - Clausola di prelazione

10.1 Il socio che intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni o diritti di opzione deve preventivamente offrirle in prelazione agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione nell'acquisto, mediante comunicazione con lettera raccomandata

con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata. Nella comunicazione il socio deve indicare le condizioni offerte dal terzo, in particolare con riguardo al prezzo, alle modalità di pagamento e la qualificazione del potenziale acquirente.

10.2 I soci intenzionati ad esercitare il diritto di prelazione loro spettante dovranno informare il socio offerente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata, da inviarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 10.1; il diritto di prelazione dovrà essere esercitato alle medesime condizioni offerte dal terzo.

10.3 Le azioni rimaste inoptate potranno essere acquistate dagli altri soci nelle rispettive proporzioni e alle medesime condizioni.

10.4 Trascorso il termine di cui al comma 10.2 il socio potrà cedere liberamente le azioni per le quali non sia stata esercitata la prelazione nel rispetto di quanto previsto al comma 7.1.

Art.11 - Recesso

11.1 Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge, nonchè ove dissenta sull'eventuale proroga della durata della Società deliberata con il suo voto contrario.

Art.12 - Certificati azionari

12.1 La Società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari, se non richiesti dal socio interessato. Essa può emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il Presidente, oppure dall'Amministratore Unico. La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquistata unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro soci.

12.2 I diritti degli enti locali soci sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato. In tutti gli altri casi, i diritti delle amministrazioni pubbliche socie sono esercitati dai loro rispettivi organi amministrativi.

Art.13 - Obbligazioni

13.1 La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dall'art.2410 del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Art.14 - Contributi e finanziamenti alla Società

14.1 Per far fronte alla realizzazione o allo sviluppo delle attività la Società può ricevere contributi volontari e finanziamenti da parte dei soci.

14.2 Eventuali finanziamenti dei soci si intendono infruttiferi, salvo diverse deliberazioni dell'Organo Amministrativo, con i

limiti e le prescrizioni di Legge o Regolamenti applicabili.

14.3 I finanziamenti di cui al precedente comma possono essere effettuati a favore della Società esclusivamente dai soci che risultano iscritti nel libro soci.

TITOLO III

GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Art.15 - Organi

15.1 Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) il Collegio sindacale.

15.2 E' vietato istituire organi diversi da quelli indicati al comma precedente.

Art.16 - L'Assemblea dei soci

16.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni assunte in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano i medesimi.

16.2 L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare, inviato mediante messaggio di posta elettronica certificata almeno quindici giorni

prima dell'Assemblea.

16.3 L'Assemblea è convocata presso la sede della Società o fuori dalla sede sociale, nel luogo indicato dall'avviso di convocazione, purchè in Italia.

16.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla Legge.

16.5 In difetto delle formalità di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando è rappresentato, direttamente o per delega, l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

16.6 Sono riservate all'Assemblea dei Soci le materie indicate dagli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile o da altra disposizione di Legge, oltre a quanto previsto dal successivo articolo 17 o quanto l'Organo amministrativo riterrà utile o opportuno demandare all'Assemblea.

Art.17 - Attività dell'Assemblea

17.1 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

17.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio d'esercizio, salvo l'adozione del maggior termine di 180 (centottanta) giorni,

qualora lo richiedano particolari esigenze, e per l'approvazione del documento programmatico triennale di cui al comma 31.1 del presente Statuto.

17.3 Oltre a quanto previsto dall'art.2364 del Codice Civile, sono riservate all'assemblea ordinaria anche le seguenti materie:

a) l'approvazione del documento programmatico triennale di cui al comma 31.1 del presente statuto;

b) la distribuzione degli utili e le modalità di copertura delle eventuali perdite;

c) l'eventuale istituzione di direttori e/o del direttore generale, la durata dell'incarico e le relative funzioni;

d) l'approvazione di regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività sociali;

e) la definizione di indirizzi, obiettivi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo;

f) le prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessioni di prestiti, nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;

g) la vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;

h) la vendita, l'acquisto, la permuta, l'acquisizione a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili di valore pari o superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila) per singola transazione, qualora non

previsti nel documento programmatico triennale approvato;

i) gli affidamenti di incarichi esterni d'importo pari o superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila) per singolo incarico, qualora non previsti nel documento programmatico triennale approvato;

j) la decisione in ordine all'assunzione di mutui e prestiti o di concessione di prestiti di valore superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila), ad esclusione dei prestiti per elasticità di cassa e di quelli previsti nel documento programmatico triennale approvato;

k) l'emissione di titoli di debito;

l) la partecipazione della società a gare;

m) la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

n) l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

o) le altre materie ad essa attribuite da disposizioni di legge o dal presente Statuto.

17.4 E' facoltà dell'Organo amministrativo sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria qualsiasi argomento ritenuto opportuno e necessario.

Art.18 - Partecipazione all'Assemblea

18.1 All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti

iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni e quelli che, in possesso delle ricevute, abbiano depositato le loro azioni nello stesso termine presso la sede sociale.

18.2 All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti. Gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti delle Società, mediante delega scritta.

Art.19 - Svolgimento dell'Assemblea

19.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento è l'Assemblea stessa a nominare il Presidente.

19.2 L'Assemblea ordinaria nomina il Segretario dell'Assemblea, che può essere individuato anche fra persone estranee alla Società. Nell'Assemblea straordinaria il segretario dovrà essere un notaio.

19.3 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto dei presenti a partecipare all'adunanza e alle deliberazioni.

19.4 E' consentito che le riunioni assembleari si tengano per teleconferenza o per video conferenza a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere, trasmettere documenti;

d) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione del verbale;

e) in tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà esse predisposto il foglio presenze.

La riunione si dovrà ritenere svolta nel luogo dove saranno presenti il Presidente ed il Segretario.

Art.20 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

20.1 La validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è disciplinata dagli articoli 2368 e seguenti del Codice Civile.

20.2 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art.21 - Nomina e composizione dell'Organo Amministrativo

21.1 La Società è amministrata di norma da un Amministratore Unico, che riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

21.2 Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e solo qualora sia consentito dalla normativa vigente, l'Assemblea può disporre che la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Codice Civile. In caso di adozione del sistema dualistico, al consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all'art. 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis) del Codice Civile. Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque.

21.3 L'Organo Amministrativo è nominato dall'Assemblea, resta in carica tre esercizi, è rieleggibile e non può essere composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche socie, né da dipendenti di altre amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

21.4 I componenti dell'Organo Amministrativo della Società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia

stabiliti dalla normativa vigente. Resta fermo quanto disposto dall'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, e dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza.

21.5 Nella scelta dell'organo amministrativo le amministrazioni pubbliche socie assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine da essi effettuate in corso d'anno. Qualora, ricorrendo i presupposti di cui al precedente art.21.2, la Società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n.120 e successive modifiche ed integrazioni.

21.5 Qualora ricorrano i presupposti per l'adozione dell'Organo amministrativo in forma collegiale ai sensi del comma 21.2:

a) è possibile attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea;

b) la previsione della carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) non è consentito corrispondere gettoni di presenza o premi deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e corrispondere trattamenti di fine mandato;

d) ove venga meno la maggioranza degli amministratori in carica si intenderà decaduto l'intero consiglio di amministrazione.

21.6 All'Organo amministrativo si applicano le disposizioni del Decreto Legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.444 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi.

Art.22 - Poteri dell'Organo amministrativo

22.1 L'Organo amministrativo provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società. Qualora ricorrano i presupposti per l'adozione dell'Organo amministrativo in forma collegiale ai sensi del comma 21.2, allo stesso è riconosciuto il potere di nomina dell'Amministratore Delegato e del Vice Presidente della Società.

Art.23 - Convocazione del Consiglio

23.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato, di solito nella sede della Società o in altro luogo, con lettera raccomandata, anche a mano, a mezzo fax o posta elettronica all'indirizzo comunicato per iscritto da ciascun consigliere alla Società all'inizio del mandato, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, spedita almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi d'urgenza, con telegramma da spedire almeno quarantotto ore prima. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri.

Art.24 - Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

24.1 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le materie che non sono riservate alla competenza dell'Assemblea.

PRESIDENTE

Art.25 - Poteri del Presidente

25.1 Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.

25.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la firma e la rappresentanza sociale, anche in giudizio. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente. La firma di quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del sostituito.

Art.26 - Compensi ai componenti dell'Organo Amministrativo

26.1 All'Amministratore Unico ovvero a ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, qualora ricorrano i presupposti per l'adozione dell'Organo amministrativo in forma collegiale ai sensi del comma 21.2, può essere riconosciuto al momento della nomina un compenso economico annuo onnicomprensivo in misura fissa non superiore a quello determinato con l'applicazione dei criteri stabiliti dalla normativa vigente, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.

26.2 L'Assemblea può decidere al momento della nomina dell'Organo amministrativo di riconoscere una parte del compenso in misura variabile, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, da commisurare ai risultati di bilancio raggiunti dalla Società nel corso dell'esercizio precedente a quello di riferimento, fermo restando che in caso di risultati economici e/o finanziari negativi

attribuibili alla responsabilità dell'Organo amministrativo, la parte variabile del compenso non può essere corrisposta. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, il costo annuo sostenuto per i compensi dell'Organo amministrativo, ivi compresa la remunerazione di amministratori investiti di particolari cariche, non può superare l'80% (ottanta per cento) del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, come risultante dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013.

26.3 All'Amministratore Unico ovvero a ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione spetta comunque il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni del loro ufficio, nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dall'Assemblea al momento della loro nomina.

AMMINISTRATORE DELEGATO

Art.27 - Amministratore Delegato

27.1 L'Amministratore Delegato ha poteri di rappresentanza nei confronti di terzi ed in giudizio, disgiunta da quella del Presidente.

COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art.28 - Nomina e composizione del Collegio Sindacale

28.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e

due supplenti, scelti tra i soggetti indicati all'art.2397, comma 2 del Codice Civile, nominati dall'Assemblea nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere ai sensi della legge 12 luglio 2011, n. 120 e successive modifiche ed integrazioni.

28.2 I sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

28.3 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art.2403 del Codice Civile, ad eccezione della revisione legale dei conti.

28.4 Ai componenti del Collegio sindacale spetta il compenso stabilito dall'Assemblea nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

28.5 Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni del Decreto Legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.444, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi.

Art.29 - Revisione legale dei conti

29.1 La revisione legale dei conti della Società è svolta da un soggetto iscritto al Registro dei revisori legali individuato su proposta motivata del Collegio Sindacale, al quale spetta il compenso stabilito dall'Assemblea al momento della nomina.

29.2 Il revisore legale dei conti è nominato dall'Assemblea, dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Art.30 - Requisiti dei Sindaci e del Revisore legale dei conti

30.1 I componenti del Collegio Sindacale e il Revisore legale dei conti della Società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente e sono individuati sulla base di comprovate competenze professionali.

CONTROLLO ANALOGO

Art.31 - Modalità di esercizio del controllo da parte dei soci

31.1 Al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche socie di esercitare sulla Società un controllo analogo a quello che le stesse esercitano sui propri servizi interni, l'Organo amministrativo è tenuto a:

a) predisporre annualmente un documento programmatico triennale delle attività societarie elaborato in base alle indicazioni delle amministrazioni pubbliche socie, con indicazione dei dati e delle informazioni su base annuale, nel quale siano esplicitati:

- gli obiettivi di breve, medio e lungo periodo assegnati all'Organo amministrativo;
- le scelte strategiche che dovranno essere attuate dall'Organo amministrativo per il conseguimento degli obiettivi assegnati;

- i programmi di investimento, di assunzione del personale e di conferimento di incarichi esterni;
- indirizzi in merito alle spese di funzionamento della Società, ivi comprese quelle per il personale.

Al documento programmatico triennale devono essere allegati lo stato patrimoniale previsionale, il conto economico previsionale ed il piano finanziario previsionale, relativi al periodo di riferimento.

Il documento programmatico triennale, corredato dei relativi allegati, deve essere preventivamente inviato dall'Organo amministrativo alle amministrazioni pubbliche socie almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del bilancio d'esercizio e presentato per l'approvazione contestualmente a tale documento consuntivo;

b) richiedere al "Comitato di controllo analogo", organismo non societario composto da rappresentanti dei soci, un parere preventivo, obbligatorio, non vincolante sulle proposte di decisione/deliberazione individuate nel regolamento previsto al successivo comma 31.2. Tale parere è finalizzato ad una preventiva verifica da parte del Comitato di Controllo analogo della compatibilità delle proposte di decisione/deliberazione dell'Organo amministrativo con gli obiettivi e gli indirizzi

contenuti nel documento programmatico triennale. L'Organo amministrativo è tenuto ad inviare le proprie proposte di decisione/deliberazione ai membri del Comitato di controllo analogo tramite mezzi che garantiscano la celerità delle comunicazioni (posta elettronica e fax). Il Comitato di controllo analogo, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione della proposta, ne analizza il contenuto, verificandone la compatibilità con gli indirizzi e gli obiettivi contenuti nel documento programmatico triennale; se ritenuto necessario, comunica per iscritto all'organo amministrativo il proprio parere contrario all'assunzione della decisione/deliberazione, motivando adeguatamente, o la richiesta di modifica/integrazione della stessa. Trascorso il termine sopra indicato senza che il Comitato di controllo analogo abbia espresso parere contrario o abbia avanzato richieste di modifica/integrazione alla proposta, la decisione/deliberazione dell'organo amministrativo può essere liberamente adottata. Le decisioni all'organo amministrativo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori e la relativa documentazione deve essere conservata dalla Società;

c) redigere ed inviare alle amministrazioni pubbliche socie entro il 31 luglio di ogni anno una relazione semestrale sugli existi

della verifica dello stato di attuazione delle attività programmate e del mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario;

d) inviare la proposta di bilancio d'esercizio, corredata dei relativi allegati, alle amministrazioni pubbliche socie almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte dell'Assemblea.

31.2 La nomina, la composizione e il funzionamento del Comitato di Controllo Analogo è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

31.3 I soci hanno accesso a tutti gli atti della Società, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla Società.

TITOLO IV

BILANCI E RELAZIONI

Art.32 - Bilancio

32.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione predisposta dall'Organo Amministrativo in conformità all'art.2423 del Codice Civile, è presentato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, salvo

quando ricorrano particolari motivi e l'Organo Amministrativo intenda adottare il maggiore termine di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del Codice Civile.

32.2 Gli utili netti, detratta una somma pari al 5% (cinque per cento) degli stessi da destinarsi al fondo di riserva legale previsto dall'art.2430 del Codice Civile, saranno destinati alla remunerazione del capitale sociale, salvo diverso disposto dell'Assemblea.

32.3 L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie da effettuarsi mediante speciali accantonamenti di utili.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.33 - Scioglimento e liquidazione

33.1 Le cause di scioglimento e di liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge. Quando si verifichi una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l'Organo Amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

33.2 L'Assemblea straordinaria, convocata a norma del comma precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore, stabilendone il relativo

compenso.

33.3 Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice Civile.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art.34 - Norme finali - Clausola compromissoria

34.1 Tutte le controversie che potranno insorgere tra i soci ovvero fra i soci e la Società, gli amministratori e i liquidatori, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno decise da un collegio di tre arbitri tutti nominati dalla Camera Arbitrale di Arezzo entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Gli Arbitri decideranno in maniera irrituale e secondo equità, con i limiti di cui all'art.36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.5, nel rispetto del regolamento della Camera Arbitrale di Arezzo.

34.2 Qualora il soggetto designato non provveda entro il termine previsto la nomina sarà richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Gli Arbitri così nominati designeranno il Presidente del collegio arbitrale. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del

Collegio Arbitrale. Le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Art.35 - Rinvio

35.1 Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.